

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2292**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVI, CATTANELI, GAVA, GARGANI, LAPENTA*Presentata il 23 luglio 1973*

Diritti del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata e nell'attuale legislatura sono state presentate in argomento le proposte di legge n. 2862 del 24 novembre-1° dicembre 1970 e n. 850 del 5 ottobre 1972. Segno questo che il problema che è sottoposto all'esame del legislatore è di viva attualità. Si tratta, infatti, di rimediare alle conseguenze negative che i provvedimenti di classificazione delle strade previste dall'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, hanno avuto e tuttora hanno sui rapporti di lavoro del personale cantoniere operante lungo le strade di bonifica trasferite ad altre amministrazioni (generalmente amministrazioni provinciali).

Con tali provvedimenti furono e vengono spesso trasferiti tratti stradali costruiti come opere pubbliche di bonifica sui quali sono impiegati cantonieri e stradini assunti dai consorzi od enti di bonifica che non possono così più utilizzare detto personale.

Occorre quindi provvedere alla tutela di quel personale che ha tratto e trarrà pregiudizio da un provvedimento classificatorio di trasferimento di titolarità del bene pubblico.

Tuttavia ciò non può avvenire violando i principi di autonomia dell'ente consegnatario della strada o le precise norme (articolo 220 testo unico legge comunale e provinciale) in tema di assunzione e di organico del perso-

nale dipendente da enti locali, ovvero, peggio ancora, istituendo una nuova categoria di personale fuori ruolo che la nostra legislazione ha inteso abolire.

Per questo la presente proposta, partendo da tutt'altra ottica delle proposte precedentemente ricordate, mira a far riconoscere un diritto soggettivo del personale che venga a trovarsi nelle condizioni sopra esposte, così da permettergli di eliminare un'eventuale soluzione di continuità, specie in ordine al trattamento previdenziale e di quiescenza e nel contempo salvaguarda i poteri fondamentali in materia propri degli enti assuntori.

In altri termini le amministrazioni locali dovranno riconoscere il diritto preferenziale a coprire posti in organico esistenti, o creati nel triennio successivo, a quel personale che da almeno un anno prima della data del provvedimento deliberativo delle amministrazioni stesse operava come addetto alle strade di bonifica ad esse trasferite.

Ai fini previdenziali e di trattamento di quiescenza non vi sarà, ove l'interessato lo richieda, alcuna soluzione di continuità riconoscendosi la facoltà di ricongiungere i due rapporti di lavoro.

La disciplina proposta sembra così soddisfare alle esigenze sopra rappresentate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale operaio addetto alle strade di bonifica trasferite a seguito di provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ha diritto di essere assunto in via preferenziale, ed anche in deroga ai limiti di età, in corrispondente posto di organico degli enti cui le strade sono trasferite, purché in servizio da almeno un anno dalla data del provvedimento deliberativo con cui gli enti nuovi titolari hanno proposto la classifica delle strade fra quelle di loro pertinenza.

Tale diritto compete anche per i posti di organico creati nel triennio successivo al decreto di trasferimento.

ART. 2.

Il personale assunto in forza della presente legge ha facoltà di ricongiungere, ai fini previdenziali e di quiescenza, il servizio prestato negli enti di bonifica a quello presso il nuovo ente.

A tal fine dovrà presentare dichiarazione, entro un anno dalla assunzione, agli istituti previdenziali competenti, rinunciando alle indennità spettanti per la cessazione del precedente rapporto di lavoro.